

**REGOLAMENTO SUI CRITERI E MODALITA' PER GLI INTERVENTI
IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
CAPO I°
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Gallipoli, nell'esercizio delle funzioni di competenza in materia di assistenza sociale, si propone di individuare criteri oggettivi di riferimento che consentano un corretto rapporto tra i cittadini utenti e il Comune e favoriscano nel contempo l'unificazione degli interventi sulla base della risposta al bisogno reale.
2. Nel Comune di Gallipoli tali interventi sono proposti e gestiti dall'Unità Operativa dei Servizi Sociali, salvo quanto previsto dal Piano di Zona dell'Ambito territoriale.

Art. 2

Oggetto

Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a persone residenti nel territorio di Gallipoli, salvo quanto previsto dal successivo art. 3 lettera B, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni di disagio economico o di emarginazione sociale.

Mira a rendere fruibili le strutture, i servizi e le prestazioni sociali, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e realizzino l'eguaglianza di trattamento.

Art. 3

Destinatari

Possono usufruire delle prestazioni dei servizi sociali, secondo le modalità ed i limiti indicati nel presente regolamento:

- A. i cittadini residenti nel Comune, che versano in condizione di bisogno e rischio sociale;
- B. le persone di passaggio che evidenzino difficoltà a raggiungere la propria destinazione oppure bisognosi di interventi urgenti o di tutela in caso di minori;

- C. persone in condizione di tossicodipendenza, nella fase di disintossicazione, su relazione del servizio preposto;
- D. nuclei familiari il cui capo famiglia tossicodipendente è unico portatore di reddito;
- E. la famiglia del malato mentale capo famiglia o unico portatore di reddito, nel primo periodo di manifestazione della malattia, che ha causato la perdita del reddito medesimo;
- F. minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria ed in attesa di provvedimento da parte dello stesso organo;
- G. nuclei familiari, in cui il capofamiglia sia detenuto o ex detenuto, in situazioni di disagio economico;
- H. gli anziani in stato di bisogno.

Le prestazioni di cui alle lettere C D E F G H possono essere erogate a condizione che il soggetto che ne usufruisce sia residente nel Comune di Gallipoli.

Le prestazioni e le attività di emergenza e di pronto intervento nei confronti delle persone (cittadini italiani, stranieri o apolidi non residenti), che si trovino occasionalmente nel territorio comunale, sono erogate per il tempo strettamente necessario a consentirne il rientro nel comune o nella nazione di appartenenza.

Art. 4

Tipologie d'intervento

Onde venire incontro a situazioni di bisogno il Servizio eroga principalmente le seguenti prestazioni:

- 1 - assistenza domiciliare
- 2 - contributi economici
- 3 - assistenza alloggiativa per situazioni di emergenza
- 4 - ricoveri in istituti
- 5 - organizzazione di soggiorni climatici
- 6 – altri interventi previsti nel Piano di Zona per i servizi sociali.

Art. 5

Forme di Assistenza “Una Tantum”

L'intervento “Una Tantum” è rivolto a persone e/o nuclei familiari che si

trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti contingibili ed urgenti, che mettono in crisi la capacità di reddito e la stessa situazione familiare.

La prestazione economica erogata va intesa, pertanto, come contributo per le spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno, da documentarsi a carico del richiedente, e potrà essere elargito una sola volta nell'arco dell'anno solare.

L'importo può essere erogato per una o più delle seguenti tipologie:

- spese sanitarie sostenute da soggetti affetti da grave patologia, che richieda terapie ed indagini onerose. In questo caso l'intervento del Comune viene determinato entro un limite massimo del 50% delle spese sostenute ed in ogni caso fino ad una cifra massima annua di € 1.000,00;
- spese funerarie relative all'acquisto della cassa funebre, di tipo economico, e delle spese funerarie per quei soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostentamento di tali costi. Lo stesso intervento è garantito per il funerale e la tumulazione di salme di anziani e inabili indigenti, deceduti senza parenti, sempre per un importo massimo di € 1.000,00 oltre alla fornitura gratuita del loculo cimiteriale.
- cumulo di bollette utenza acqua, luce, gas, per i nuclei familiari con disagio e con a carico minori e anziani, fino ad un massimo di € 1.000,00.

La liquidazione avverrà con Determinazione Dirigenziale, previa relazione sull'effettivo stato di bisogno da parte Servizio Sociale sulla base delle verifiche effettuate dal personale di P.M.

Art. 6

Contributo Economico e Attività Socialmente Utili

1. L'Amministrazione Comunale può concedere contributi a soggetti fisicamente idonei in condizioni di bisogno, richiedendo ai medesimi la prestazione di attività socialmente utili sulla base di progetti predisposti nei settori delle attività socialmente utili. A titolo puramente esemplificativo si citano le seguenti attività: manutenzione delle strutture pubbliche, prestazioni di servizi alla persona, pulizia dei locali comunali, manutenzione e pulizia delle aree verdi e giardini pubblici, sorveglianza alle scuole, vigilanza dei locali predisposti ad attività sociali, montaggio e smontaggio palchi comunali.
2. dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione ed in rapporto alle

risorse stanziare nell'apposito capitolo, ogni Dirigente stilerà appositi progetti, relativamente alle materie di propria competenza, che saranno poi sottoposti al Coordinamento del Comitato di Direzione e all'approvazione della Giunta Comunale.

Art. 7

Procedure per partecipazione alle attività socialmente utili.

1. l'istante che chiede il contributo dovrà dichiarare la sua disponibilità a svolgere l'attività socialmente utile con atto unilaterale sottoscritto alla presenza del Dirigente competente.
2. in caso di accettazione, la gestione dei soggetti e delle risorse umane sarà curata dal Dirigente competente che ha stilato il progetto delle attività.
3. Il Dirigente dell'Area Servizi alle Persone provvederà alla liquidazione delle somme, previa nulla osta da parte del Dirigente titolare del progetto sull'avvenuta esecuzione delle attività previste.
4. La prestazione dell'attività non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituendo l'erogazione del contributo una manifestazione di attività assistenziale e non remunerazione di attività lavorativa comunque intesa.
5. L'Amministrazione Comunale assicura i soggetti predetti contro gli infortuni.
6. i contributi di cui al presente articolo non potranno essere concessi a più di un soggetto nell'ambito dello stesso nucleo familiare.
7. ai predetti soggetti il contributo non può essere erogato per un periodo superiore a tre mesi nell'anno solare.
8. l'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento può sospendere l'erogazione del contributo in caso di accertato inadempimento del soggetto beneficiario o per il venir meno dei requisiti per l'ammissione al contributo.
9. l'immotivato rifiuto di prestare l'attività da parte del soggetto determina la sospensione di qualsiasi trattamento assistenziale di forma diversa per l'anno solare nel quale cade il rifiuto;
10. l'importo previsto è di € 6,00 l'ora, per un massimo di 70 ore mensili e di totali mesi 3.

Art. 8

Assistenza Abitativa.

In caso di situazioni di emergenza - come ad esempio sfratti con la presenza all'interno della famiglia interessata di minori - l'Amministrazione Comunale, al fine di consentire a soggetti/nuclei che versano in grave stato di disagio economico può accordare agevolazioni contributive al fine del reperimento di un alloggio, previa relazione dettagliata rilasciata sulle condizioni di effettiva difficoltà economica da parte del personale di P.M. Le informazioni contenute nelle succitate relazioni rivestono carattere di riservatezza.

Il contributo viene erogato nella misura massima di 2 mensilità, per un importo massimo complessivo di € 700,00, che sarà liquidato dal Dirigente del settore.

CAPO II

Procedura

Art. 9

Presentazione delle richieste

1. Il procedimento di ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento ha inizio con un colloquio con l'Assistente Sociale, su domanda dell'interessato oppure d'ufficio, o su segnalazione di organismi di volontariato, di altri servizi pubblici o di privati cittadini, che abbiano notizia dell'esistenza di persone bisognose di assistenza.

2. Nella domanda, indirizzata al Settore Servizi Sociali, a seconda del settore di intervento richiesto, l'interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) il proprio nome e cognome e dati anagrafici;
- b) i redditi del proprio nucleo familiare, derivanti da attività lavorativa o da pensioni o assegni di qualsiasi natura
- c) l'esistenza di proprietà immobiliari
- d) l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti e l'entità della loro contribuzione.

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, di volta in volta richiesta in relazione alla situazione prospettata:

- fotocopia certificato pensione o altra documentazione redditi nucleo familiare;
- fotocopia busta paga, dichiarazione redditi o altra documentazione nucleo familiare;
- dichiarazione sostitutiva unica ISE/ISEE
- fotocopia ricevuta del pagamento dell'affitto;
- certificato di disoccupazione;
- documentazione circa i costi sanitari sostenuti;
- certificato commissione sanitaria ASL per grado di invalidità;
- dichiarazione di avvio del percorso di disintossicazione;
- ogni altro documento ritenuto necessario in relazione al caso specifico rappresentato;
- dichiarazione di disponibilità a svolgere lavori socialmente utili.

4. I documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione saranno acquisiti d'ufficio da parte del responsabile del procedimento.

5. Qualora il richiedente si trovi nella impossibilità di riscuotere le eventuali provvidenze economiche, deve indicare, nella domanda, la persona appositamente delegata.

Art. 10

Istruttoria

1. Il Servizio procede agli opportuni accertamenti circa la situazione che è stata illustrata - con colloqui, visite domiciliari o verifiche d'ufficio, necessariamente condotte dal personale della Polizia Municipale acquisendo, se necessario, ulteriori informazioni ed elementi conoscitivi sullo stato socio-economico e familiare del richiedente.

Art. 11

Definizione della richiesta

1. Al Dirigente compete l'erogazione dei contributi riguardanti i lavori socialmente utili, le spese sanitarie e l'emergenza abitativa.
2. L'Assistente Sociale che ha accolto la domanda e redatto l'istruttoria formula la proposta di intervento ritenuta idonea, e la sottopone al Dirigente per la conferma definitiva.
3. l'ufficio darà entro 30 giorni motivata comunicazione all'interessato, la cui richiesta abbia ricevuto, dopo la prevista istruttoria tecnica, un giudizio negativo.

Art. 12

Motivi di esclusione

1. Sono esclusi dai benefici assistenziali:

a) coloro che rifiutano le soluzioni proposte, in particolare quelle alternative ai contributi

economici;

b) le persone che abbiano la proprietà di beni immobili, oltre alla prima casa

avente caratteristiche di edilizia economica e popolare, tenuto conto delle loro possibili

utilizzazioni o destinazioni;

c) le persone che abbiano parenti tenuti agli alimenti e che di fatto vi provvedano;

d) coloro che non producano, immotivatamente, la documentazione richiesta dal Servizio entro 8 giorni dalla data di presentazione della domanda;

e) coloro che abbiano un tenore di vita in contrasto con il dichiarato stato di bisogno: questa particolare situazione dovrà essere suffragata da apposite accertamenti condotti con l'ausilio del personale di Polizia Municipale.

Art. 13

Fondo economale

1. Per problemi legati a situazioni di bisogno contingenti, che non possono, per ragioni d'urgenza, attendere i tempi normalmente seguiti per l'istruttoria delle domande, l'Assistente Sociale può proporre l'erogazione di un contributo - anche a titolo di acconto - a mezzo di buoni economici, per un importo non superiore a € 50,00, o altro necessario e/o opportuno per l'attenuazione dell'emergenza (emissione di buoni per acquisto generi alimentari).

2. Per far fronte alle emergenze suesposte l'Economo Comunale potrà attingere da un apposito fondo di Economato.

3. La proposta dell'Assistente Sociale dovrà essere confermata, entro 30 giorni con determina dirigenziale, dal Dirigente e comunicata all'Assessore competente.

4. Per le persone di passaggio, e prive dei necessari mezzi, è ammessa da parte del Dirigente del settore l'erogazione di contributi finalizzati al raggiungimento del luogo di destinazione. La somma da corrispondere sarà equivalente, in via indicativa, al costo del biglietto aumentato, se opportuno, di uno o più buoni pasto dal valore di € 15,00.

5. L'intervento in denaro può essere sostituito, a parità di valore, in beni di prima necessità (generi alimentari) quando vi è il ragionevole dubbio, fondato su motivi oggettivamente verificabili dall'ufficio proponente, che la somma erogata non verrebbe utilizzata per lo scopo previsto. In questo caso la liquidazione verrà fatta a favore del fornitore.

CAPO III
RICOVERO DELLE PERSONE ANZIANE INDIGENTI

Art. 14

Obiettivi specifici

1. Quando non sia possibile assicurare alle persone anziane adeguato supporto assistenziale presso il domicilio con il ricorso ai vari servizi già predisposti, l'Amministrazione Comunale potrà intervenire con l'erogazione delle somme necessarie per il pagamento, parziale o totale, della retta per il ricovero in istituto.
2. Nell'ambito delle diverse forme di assistenza predisposte dal Comune, il ricovero in istituto deve considerarsi comunque come ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

Art. 15

Redditi del richiedente

1. Il richiedente è tenuto alla copertura della retta con i suoi redditi, da pensione o di qualunque altra natura - o attraverso l'apporto dei parenti o di tutti gli obbligati previsti dall'art. 433* e segg. del codice civile - fatta salva la quota mensile, pari al 15% della pensione minima, che deve essere garantita per le spese personali.

- Il Comune concorre all'integrazione della retta di ricovero qualora il soggetto non abbia sufficienti redditi personali e sia senza parenti tenuti all'obbligo dell'assistenza. In tal caso sarà acquisita dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gallipoli, in copia, tutta la documentazione relativa alle provvidenze pensionistiche-assistenziali attualmente godute dal beneficiario, al fine di valutare l'integrazione della retta a carico del Comune.

Art. 16

Obblighi del richiedente

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare quali sono gli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti (art. 433 del c.c. e seguenti e art. 168 della L. 151/1975) ed inoltre allegare la certificazione sostitutiva unica ISE/ISEE.

2. l'istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali competenti mediante la raccolta della documentazione necessaria (certificati di pensione, stato di famiglia, dichiarazione dei redditi o modello 101, ecc) dovrà essere sempre

completata con un rapporto, indispensabile e sufficientemente documentato, sulla situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dei predetti artt. 433 e seguenti del codice civile, completa dell'accertamento dei redditi immobiliari, da acquisire anche tramite l'ausilio del personale di P.M.o tramite verifiche all'anagrafe tributaria. Nel caso di accertamento positivo, il responsabile del servizio convocherà i soggetti suddetti per informarli degli obblighi posti a loro carico dalla legge e concordano un impegno di intervento sottoscritto dagli stessi che, qualora fosse di rifiuto o di mancato adempimento, abilita il Comune alla chiamata in giudizio degli inadempienti anche per gli interventi che il Comune, medio tempore e provvisoriamente, sosterrà a proprio carico.

Art. 17

Situazioni particolari

1. Non è ammesso al contributo chi sia proprietario di beni immobili, salvo quanto disposto dall'art. 12 lettera B, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. Se il richiedente sia proprietario di beni immobili, pur non possedendo liquidità, potrà chiedere l'accesso all'assistenza economica per la copertura della retta in istituto a condizione che acconsenta, su tali beni alla:

- cessione al Comune, a titolo gratuito, di beni immobili, o di azioni e/od obbligazioni, fino a concorrenza delle somme necessarie;
- accensione di ipoteca. Se l'ipoteca viene accesa a cura del Comune, i relativi costi andranno ad incrementare il debito a carico del ricoverato;
- predisposizione delle opportune garanzie a favore del Comune sui crediti in maturazione.

3. Particolare esame istruttorio sarà svolto allo scopo di accertare se, in periodi recenti rispetto alla richiesta di inserimento in istituto, l'interessato abbia venduto, donato o comunque alienato in forma onerosa o gratuita beni immobili. Quando necessario, sarà predisposta apposita perizia volta a valutare se il prezzo conseguito sia stato congruo, e la disponibilità attuale del relativo importo in capo all'interessato.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esperire azione revocatoria per

domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio, anche anteriori al ricovero, preordinati al fine di pregiudicare il soddisfacimento degli obblighi connessi al ricovero in istituto.

Art. 18

Natura dell'intervento

- Il contributo comunale per la copertura totale o parziale della retta deve essere considerato in ogni caso come anticipazione rispetto ai possibili futuri miglioramenti della posizione economica della persona ricoverata, a qualsiasi titolo conseguiti.
- L'interessato deve perciò sottoscrivere un impegno a rimborsare al Comune gli oneri da questo sostenuti per tutto il periodo antecedente la riscossione effettiva di assegni, pensioni od altri benefici. L'impegno va inoltre sottoscritto, ove possibile, anche da uno o più parenti.
- Qualora l'anziano richiedente sia interdetto o inabilitato, è richiesta la sottoscrizione dell'impegno da parte del tutore o curatore.
- In caso di inottemperanza da parte dei parenti del richiedente agli impegni sottoscritti, il Comune si attiverà al recupero del credito mediante procedura di rivalsa.
- l'entità del contributo viene calcolato in base alla differenza tra il costo complessivo annuo di ricovero e la capacità contributiva del ricoverato e dei suoi famigliari. Il Comune, in ogni caso, integrerà la retta di ricovero con un importo massimo di € 300,00 mensili.

Art. 19

Istruttoria

1. L'Assistente Sociale che ha in carico il caso dispone, come già indicato negli articoli precedenti del presente provvedimento:

a) a far sottoscrivere apposita richiesta all'interessato;

b) ad un esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta;

c) agli accertamenti della situazione economica, ricorrendo a rapporti informativi del personale di Polizia Municipale o tramite accertamenti presso l'Anagrafe Tributaria;

d) alla individuazione, ove esistano, dei parenti obbligati agli alimenti nei confronti del richiedente.

2. Il Dirigente competente provvederà a confermare l'intervento richiesto, previa relazione dell'Assistente Sociale.

3. Qualora l'istruttoria si concluda con un giudizio negativo, ne sarà data

comunicazione scritta all'interessato, a cura del Dirigente, dopo il visto dell'Assessore competente.

Art. 20

Gli obbligati per legge

1. Le persone tenute per legge agli alimenti ai fini della eventuale assunzione parziale della retta di ricovero del congiunto dovranno presentare la seguente documentazione:

- a) situazione attuale di famiglia;
- b) certificazione sostitutiva unica ISE/ISEE

2. Il Servizio acquisirà inoltre ogni altra documentazione che ritenga opportuna in relazione alle situazioni prospettate, ed assumerà di norma informazioni sulla reale condizione economica, con particolare riferimento alle proprietà immobiliari, al tenore di vita ed al tipo di lavoro svolto, anche attraverso il personale del Comando di Polizia Municipale e/o tramite controlli con l'Anagrafe Tributaria.

Art. 21

Persone incapaci

1. in mancanza di soggetti legittimati a chiedere l'interdizione di un soggetto - identificati dall'art. 417 del codice civile e dall'art. 168 della L. 151/1975 ed elencati in dettaglio nel precedente art. 15 - per il quale viene proposto il ricovero quando risulti - dalla relazione medica e da riscontri obiettivi, anche in sede di visite domiciliari - che lo stesso presumibilmente non è capace di intendere e di volere, e non vi siano parenti che se ne assumono la cura, il Servizio Sociale invierà nota al Pubblico Ministero per l'avvio delle procedure di interdizione.

Art. 22

Altre situazioni

1. Le richieste di contribuzione economica a favore di persone per le quali il ricovero non sia stato concordato con il servizio, o per le quali gli oneri siano stati assunti direttamente dai parenti con la Direzione dell'istituto, potranno essere accolte a condizione che:

- a) venga espletata apposita istruttoria, secondo quanto previsto nel presente regolamento;

b) le persone tenute agli alimenti dimostrino che non possono più fare fronte agli impegni assunti nei confronti dell'istituto, per mutate condizioni economiche e familiari, che dovranno essere documentate attraverso la certificazione sostitutiva unica ISE/ISEE e confermate da necessaria relazione a seguito di istruttoria da parte della P.M.;

c) sia dato dettagliatamente conto delle risorse disponibili al momento del ricovero, e del loro esaurimento;

d) siano osservati i limiti di disponibilità posti nel bilancio comunale di previsione, rispetto agli impegni già assunti dal Servizio o dallo stesso programmati.

Art. 24

Inserimento di minori in istituto

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, per quanto possibile, anche nei casi di

inserimento in istituto per i minori.

Art. 25

Controlli

Alla fine di ogni anno verrà effettuato un sorteggio per verificare la veridicità della situazione di bisogno certificata dalla dichiarazione sostitutiva unica ISE/ISEE, in misura del 10% dei casi presentati, che saranno sottoposti a verifica tramite l'anagrafe tributaria.

Art. 26

Adeguamento degli importi al Tasso di Inflazione Programmata.

Gli importi previsti in questo regolamento vengono aggiornati con atto della Giunta Comunale ogni 2 anni, con adeguamento al tasso di inflazione programmata.

Art. 27

Norma sui dati sensibili.

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare i dati contenuti nelle dichiarazioni esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della P.A. (Legge 31/12/96 nr. 675 – D.Lgs. 30/6/2003 nr. 196).

I soggetti dovranno dichiarare che acconsentano al trattamento dei dati, secondo la normativa vigente.

Art. 28

Abrogazione

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato ogni altro regolamento vigente.